

reato di maltrattamenti in famiglia – requisiti – elemento oggettivo e soggettivo

Ai fini dell'integrazione dell'elemento **oggettivo** della fattispecie di cui all'art 572 c.p. è sufficiente il compimento di più atti, delittuosi o meno, a carattere commissivo od omissivo (trattandosi di reato "a forma libera"), di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, intese quest'ultime anche come privazioni, umiliazioni e gli atti di disprezzo e di offesa della dignità, realizzati in momenti successivi (anche alternati a periodi di normalità), senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (cfr., Cass. pen., sez. VI, 8.10.2013 n. 44700; Cass. pen., sez. VI, 9.5.2013 n. 34551; Cass. pen., sez. VI, 7.5.2013 n. 23829; Cass. pen., sez. VI, 19.6.2012 n. 25183; vedi pure, Cass. pen., sez. VI, 31.5.2012 n. 34480, sulla configurabilità del reato allorché si realizzi un minimo di condotte collegate da un nesso di abitudine).

Quanto all'elemento **soggettivo** del reato, è sufficiente l'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si vada 'progressivamente' realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere altre volte. Tali singole sopraffazioni, realizzate in momenti successivi, risultano collegate da un nesso di abitudine e avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima (cfr., sul c.d. dolo programmato, inteso anche come consapevolezza dell'agente di persistere nell'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, che riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, un'inclinazione della volontà a maltrattare la vittima, Cass. pen., sez. VI, 14.4.2011 n. 17049).

N. 826/12 Reg. Gen.

N. 2700/11 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità' _____

N. 725/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 7/5/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Maurizio Gambaro, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, detenuto p.q.c. dal 3.2.2012 al 30.3.2012 -;

PRESENTE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, così calcolata:
pena base per il reato ex art. 572 c.p. anni uno di reclusione, aumentata, in pari misura per i reati di lesione personale e violenza privata, alla pena finale.

L'Avv. M. Gambaro per l'imputato: per i reati ex artt. 572 e 610 c.p., assoluzione perché il fatto non sussiste; per il reato di lesione personale, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti, NDP per remissione della querela; in subordine, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti, condanna al minimo della pena.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

In data 16.4.2012 il GIP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio immediato innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Sulla presenza dell'imputato, si è proceduto al pubblico dibattimento nel corso del quale, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi - quali testimoni - D.C.G, B.P, C.F. e V.Cr, nonché, sull'accordo delle parti, sono state acquisite le annotazioni di P.G. del 13.1.2012 e 7.1.2012 ed il verbale di S.I. rese da P.P..

In particolare, nel corso della deposizione resa all'udienza del 3.4.2013 la P.O. B.P ha rimesso le querele sperte contro l'imputato per i fatti per cui si procede con contestuale accettazione di quest'ultimo.

Sicché, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.

Osserva il Giudice che, alla luce delle emergenze probatorie, la vicenda ascritta al prevenuto va in parte ridimensionata, potendosi pervenire alla declaratoria di colpevolezza solo per il reato continuato di maltrattamenti in famiglia aggravato ascrittogli in rubrica, mentre per quelli di lesione personale e violenza privata lo stesso XXX va prosciolto così come meglio infra specificato.

Invero, l'App. CC D.C.G ha dichiarato che verso le h. 3.00/3,30 del 10.1.2012, su segnalazione della C.O., si recava di pattuglia presso la discoteca "Il Globo" di Vercelli per un dissidio tra coniugi.

Sul posto, i militari identificavano B.P che, visibilmente impaurita, riferiva di essere stata poco prima aggredita dall'ex marito che da tempo la perseguitava, per cui chiedeva di essere accompagnata presso il suo domicilio di Novara.

I militari pertanto la scortavano fino al locale "Piranha" sito nel territorio di Novara (cfr., amplius, relazione di servizio in atti del 10.1.2012 da cui si evince che, nell'occorso, la donna veniva stratonata e afferrata per la gola dall'imputato il quale, in passato, l'aveva pure speronata con la macchina al fine di farla finire fuori strada, di guisa che richiedeva l'assistenza dei CC temendo che tale episodio potesse ripetersi).

La P.O. B.P, premesso di aver contratto matrimonio con l'imputato nel 1995 e che dall'unione erano nati tre figli (VVV nato il 27.9.1995, AAA nato il 19.4.1997 e DDD nata il 31.7.2007), ha riferito che i primi anni di convivenza trascorrevano piuttosto sereni, in quanto il marito lavorava fino a tardi, per cui l'unico problema della moglie era quello di allevare i figli avuti in giovane età.

Tuttavia, col tempo la situazione cominciava a deteriorarsi perché Massimo faceva uso sempre più massiccio di droga, passando dal consumo dell'hashish a quello dell'eroina.

Dal 2004/05 i comportamenti dell'imputato peggioravano nettamente, perché costui si mostrava sempre assente ed agitato, diventando ossessivo nei confronti della moglie che frattanto, avendo cominciato a lavorare, sentiva il bisogno di uscire per distrarsi psicologicamente, venendo per converso spesso ostacolata e/o privata di tale facoltà.

Sicché, i litigi tra i coniugi diventavano sempre più intensi e ricorrenti.

Nel 2006 la P.O. denunciava il marito siccome minacciato anche di morte, percossa, sottoposta a violenza sessuale ed a danneggiamenti della sua macchina.

A quel tempo la donna si era rifugiata a casa del padre sita in Mazara del Vallo per cui il marito, approfittando delle occasioni in cui erano assenti i figli e il suocero, afferrava la moglie in qualunque stanza si trovasse e, dopo aver immobilizzata con il peso del proprio corpo, la sottoponeva ad atti sessuali contro la sua volontà

Tuttavia, la P.O., cercando ripetutamente di ridimensionare i fatti e compensare le colpe del marito, ha ricondotto anche tali condotte alla situazione di disagio in cui si trovava e alla sua buona intenzione di riprendere la vita di coppia.

Un giorno, durante un pomeriggio, l'imputato, munito di una tanica piena di benzina e di un accendino, si recava presso la casa della suocera nella quale si trovava la moglie perché voleva dare fuoco a costei, ai figli e all'abitazione.

Pur confermando il contenuto di tali pregresse denunce la P.O. ha evidenziato che tali comportamenti dell'uomo erano dovuti soprattutto all'abuso di droga che non lo faceva ragionare.

Ricostruendo le vicende coniugali più recenti, la P.O. ha riferito che anche nel periodo 2011- 2012 continuavano le condotte vessatorie dell'imputato.

In modo sistematico e quotidiano, l'imputato la pedinava, la minacciava e la percuoteva.

La notte del 7.1.2012, allorché la donna si recava a ballare presso la discoteca "Il Globo" di Borgovercelli, sopraggiungeva il marito che, avendo visto che un uomo accendeva la sigaretta alla ex moglie, interveniva aggredendo costei.

Sicché, davanti a molte persone presenti, diceva alla P.O. "Puttana, anziché andartene a ballare vattene a casa che c'è la bambina che piange, puttana, troia, te la fai con gli altri" ed altre frasi simili.

La donna si recava poi in Ospedale per cure (cfr., annotazione di P.G. della Questura P.S. di Novara e referto medico del P.S. da cui si evince "tentativo di strangolamento da parte del marito, con segni di arrossamento a livello del collo e diagnosi di colpo di frusta guaribile in gg. 8 s.c.).

Anche davanti ai figli spesso l'uomo insultava la moglie.

Una volta, scosso da tali aggressioni, il figlio minore Vincenzo si procurava in cucina un coltello e faceva il gesto di colpire il padre per difendere la madre.

Altra volta, agitato perché in preda all'eroina, XXX scagliava con forza una mela addosso al figlio Andrea perché aveva portato a casa un suo amichetto.

La sera di Capodanno 2011, allorché l'intero nucleo familiare si trovava al ristorante "Il Pellicano" di Trecate, dopo aver bevuto alcolici, l'imputato cominciava ad insultare pesantemente la moglie alla presenza dei suoi parenti.

Successivamente, recatisi a casa del fratello della donna, mentre costei stava per prendere un computer il marito l'attaccava dicendole "tu hai solo queste cose da fare, ti piace stare davanti al computer, con questo cellulare in mano ...".

Durante la notte, a casa, XXX si alzava da letto e cominciava ad urinare in un angolo della stanza, per cui al figlio Andrea che lo riprendeva ("Papà, ma cosa stai facendo?") rispondeva "Togliti da davanti al cazzo pure tu! Le do pure a te ...".

In effetti, molte condotte ossessive da parte del prevenuto erano frutto di gelosia.

Quando la donna usciva la sera per andare a ballare, egli arrivava a fare anche sessanta telefonate per insultarla, dicendole frasi del tipo "puttana, esci anziché stare a casa con i figli", mai rassegnandosi alle scelte di vita della ex moglie dalla quale peraltro fin dal 2006 si era formalmente separato.

Nel corso dell'anno 2011 la situazione peggiorava ulteriormente anche perché l'ex marito perdeva il lavoro.

Durante l'intera giornata solitamente la P.O. era impegnata quale commessa al supermercato, mentre il marito si occupava della faccende domestiche.

Quando rientrava a casa spesso l'uomo chiedeva soldi alla moglie perché aveva preso il vizio dell'alcool, per cui per acquistare bevande alcoliche (soprattutto vino) richiedeva denaro e, a volte, di iniziativa apriva la borsa della donna da cui prelevava somme pari a 10/20 euro.

Ogni giorno XXX spendeva fino a €. 40,00 per l'acquisto di stupefacenti ed alcolici, oltre che per sigarette e consumo di benzina.

In effetti, pur essendo separati fin dal 2006, l'imputato mai aveva accettato la separazione per cui viveva spesso a casa della moglie ancorché costei non fosse d'accordo.

Una volta nel corso del 2011, siccome era morbosamente geloso, allorché vedeva la moglie che navigava via internet al computer si arrabbiava e le diceva frasi del tipo "Puttana, lo vedi, tu un uomo lo porti a drogarsi, sei una zoccola, troia, fattelo mettere nel culo ...; con questo ti ammazzerei, lo sbatterei su di te fino ad ucciderti ...".

In data 8.10.2011 di notte l'imputato, siccome poco lucido per l'alcool assunto, orinava sul comodino della camera da letto.

Anche se la donna non voleva che dormisse con sé, l'imputato imponeva la sua presenza per cui la ex moglie, di fatto, si era dovuta rassegnare.

Tanti erano gli episodi di aggressione fisica e verbale, per cui era difficile ricostruirli tutti.

Tra le frasi solitamente pronunciate contro la moglie vi erano le espressioni "puttana, zoccola, hai tre figli che piangono, se ti becco ti ammazzo, puttana, zoccola ...".

Delineando il clima familiare in quel periodo la P.O. ha confermato che, per come già riferito in sede di indagini, “sono terribilmente spaventata, mi minaccia sempre, dice ossessivamente che mi ammazza, ingiuria e minaccia i miei figli Vincenzo e Andrea e non si fa scrupolo di drogarsi in casa davanti ai miei figli, in particolare sniffa e fuma eroina. Mia figlia Desirè, che ha solo quattro anni, oramai ha frequentemente mal di stomaco e attacchi di colite, non vuole mangiare, la notte dorme male e continua ad agitarsi. Massimo dice ‘Ti ammazzo, dobbiamo morire insieme, prima ammazzo te, poi mi ammazzo io’. I miei figli ed io non riusciamo più a condurre una vita normale. La notte dormiamo e abbiamo paura di non svegliarci più alla mattina, Andiamo a dormire e abbiamo il timore di non svegliarci al mattino. I miei figli continuano ad avere gli incubi. Al mattino appena svegli siamo colti da ansia e paura”.

In effetti, la teste ha ribadito che tali comportamenti e situazioni si protraevano per anni, aggiungendo che mai lei ed i figli erano riusciti a liberarsi dell'imputato.

Ella era indotta a fare sesso con il marito pur non avendone alcuna voglia perché oramai nutriva “schifo” per quella persona che beveva e si drogava.

Per anni i figli erano stati costretti a ricorrere al sostegno di uno psicologo ed erano assistiti da un educatore.

A volte, i figli si lamentavano con la mamma per l'odore sgradevole della eroina che consumava il padre: “Mamma che puzza!”.

“Mille, tremila volte”, la donna era costretta a chiamare i Carabinieri per lamentarsi delle condotte vessatorie del marito e per farlo andare via di casa.

Esasperata, alla fine la P.O. lo portava in Comunità, ma poi il marito, dopo una settimana se ne tornava a casa.

Successivamente, la situazione migliorava perché XXX assumeva un più corretto stile di vita, astenendosi dal bere e drogarsi.

Tuttavia, egli veniva arrestato e sottoposto a detenzione carceraria.

Infine, B.P ha rimesso tutte le querela sporte contro l'imputato.

Il Sovr. P.S. C.F. ha dichiarato che il 26.12.2011, verso le h. 5,00, la C.O. segnalava che vi era un litigio coniugale in via Morazzone n. 22 perché B.P lamentava la presenza dell'ex marito che non voleva andare via.

Individuato sul posto l'imputato, costui asseriva di essere andato a casa della ex moglie solo per prendere alcune cose personali.

Fatta la valigia con l'aiuto della donna, XXX, uscendo di casa, diceva alla moglie alla presenza della P.G. “Non finisce qui, questa è casa mia, te la farò pagare!”.

Con annotazione di P.G. del 13.1.2012, personale della Questura P.S. di Novara dava atto che alle h. 15.40, su segnalazione della C.O., si recava presso l'abitazione di B.P sita in via Morazzone n. 22 a causa della presenza dell'ex marito.

Sul posto, gli operanti prendevano contatto con la P.O. la quale confermava che, poco prima, il marito si era colà presentato dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti.

La donna non faceva entrare in casa l'uomo nonostante le sue insistenze "Apri, che se devo andare in galera ci vado come si deve".

A quel punto, fortemente impaurita B.P diceva all'ex marito che avrebbe chiamato le FF.OO. per cui l'uomo si allontanava repentinamente.

P.P., assunta a S.I. dai CC di Novara il data 1.2.2012, confermava l'aggressione patita da B.P da parte dell'ex marito ai primi di gennaio 2012 nei pressi della discoteca "Il Globo", per come subito confidatole da costei sul posto.

Nell'occasione la donna dapprima chiamava gli addetti alla sicurezza del locale e poi allertava i CC, per poi recarsi al P.S. dell'Ospedale di Novara accompagnata dalla stessa Pasinetti.

Colà, poco dopo si presentava l'imputato che cominciava ad inveire contro la ex moglie dicendole "hai una bambina piccola a casa che piange e tu vai a ballare e ti baci con un venticinquenne".

A quel punto B.P chiedeva ad un infermiere di chiamare la Polizia per cui subito il marito si allontanava.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, ritiene il Giudice che deve anzi tutto ritenersi fondata l'accusa di maltrattamenti formulata contro l'imputato.

Giova anzi tutto premettere che il delitto di cui all'art. 572 c.p. è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, a carattere commissivo o omissivo (trattandosi di reato "a forma libera"), che determinano a carico di altri sofferenze fisiche e/o morali, realizzati in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitudine, ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, e cioè, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

Conseguentemente, occorre che il soggetto attivo abbia posto in essere una serie di condotte vessatorie, idonee a cagionare sofferenze alla persona convivente, tanto da imporre alla stessa un intollerabile regime di vita morale e materiale.

In particolare, è noto e condivisibile principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 26.7.2006 n. 26235) che nella nozione di maltrattamenti rientrano i fatti lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano 'abituamente' dolorose le relazioni familiari, e manifestandosi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilito o

con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia. A tal fine ciò che rileva è l'abitudine della condotta che caratterizza e 'unifica' i diversi atti vessatori, avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.

'Abitudine' che, peraltro, non significa che, per la configurabilità del reato, occorra un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti e che siano, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, proprio in ragione della natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venire meno l'esistenza dell'illecito.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie è sufficiente il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, intese quest'ultime anche come privazioni, umiliazioni e gli atti di disprezzo e di offesa della dignità, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (cfr., Cass. pen., sez. VI, 8.10.2013 n. 44700; Cass. pen., sez. VI, 9.5.2013 n. 34551; Cass. pen., sez. VI, 7.5.2013 n. 23829; Cass. pen., sez. VI, 19.6.2012 n. 25183; vedi pure, Cass. pen., sez. VI, 31.5.2012 n. 34480, sulla configurabilità del reato allorché si realizzi un minimo di condotte collegate da un nesso di abitudine).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità, né il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto, persistendo nel suo comportamento commissivo o omissivo, a tali sofferenze in modo continuo e abituale (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 31.5.2013 n. 23829; Cass. pen., sez. VI, 30.1.2007 n. 3419; Cass. pen., sez. VI, 11.12.2008 n. 45808).

Il dolo del reato, in altri termini, consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va 'progressivamente' realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita, posta in essere altre volte: sicché, tali singole sopraffazioni, realizzate in momenti successivi, risultano collegate da un nesso di abitudine e avvinte nel loro svolgimento dall'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale della vittima (cfr., sul c.d. dolo programmato, inteso anche come consapevolezza dell'agente di persistere nell'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, che riveli,

attraverso l'accettazione dei singoli episodi, un'inclinazione della volontà a maltrattare la vittima, Cass. pen., sez. VI, 14.4.2011 n. 17049).

Orbene, la P.O. ha reso chiare, dettagliate e logiche dichiarazioni sulla condotta tenuta dall'imputato in ambito domestico, rimarcando come i reiterati comportamenti violenti, intimidatori e offensivi dell'ex marito avessero pesantemente inciso sulla sua condizione di vita, producendo diverse sofferenze morali e fisiche, turbandone la serenità psicologica, lo stile di vita e la condizione umana, fino a ridosso del suo recente arresto anche per altre vicende giudiziarie.

Non sussistono concreti motivi per cui dubitare dell'attendibilità della vittima, né è pensabile o verosimile che costei abbia agito penalmente per deliberato intento calunnioso, posto che l'atteggiamento chiaramente benevolo manifestato nel corso dell'esame, la mancata costituzione di parte civile, la remissione delle querele e la prosecuzione della sua frequentazione nonostante la restrizione carceraria del marito, attestano i positivi sentimenti nutriti nei confronti dell'uomo e lo sforzo di ricercare faticosamente una via alternativa per risolvere il difficile rapporto di convivenza coniugale.

Separatasi formalmente già dal 2006 per la degenerazione dell'affectio coniugalis, l'imputato, imponendo comunque la sua abituale presenza in casa poneva in essere una seria incessante di condotte lesive che trovava già definizione in un precedente procedimento penale conclusosi in primo grado con la sentenza di condanna emessa dal GIP c/o il Tribunale di Novara del 21.7.2011 (cfr., copia della sentenza in atti).

Sennonché, anche nella fase successiva XXX non accennava affatto a mutare condotta di vita, proseguendo ad imporre la sua presenza indesiderata a casa della moglie e a perseguirla e maltrattarla come prima.

Le ulteriori denunce-querele e le reiterate richieste di intervento alle FF.OO. presentate nel corso di tale periodo costituivano l'inevitabile e logico epilogo di una situazione insopportabile e assai preoccupante, rendendo ragione del sofferto periodo di maltrattamenti subiti anche nell'arco temporale 2011-2012 in virtù della prosecuzione di fatto del rapporto di convivenza familiare.

Le annotazioni di P.G., la certificazione medica e la deposizione del teste in occasione dei fatti occorsi il 7.1.2012 riscontrano in modo puntuale e coerente il quadro accusatorio, fornendo la conferma del clima di prolungata e frequente vessazione e violenza ingenerato dall'imputato a causa della sua dedizione all'alcool e alla sua scarsa capacità di autocontrollo.

Anche le brevi dichiarazioni spontanee rese dall'imputato convergono con quanto osservato, posto che XXX, premessa la riappacificazione con la moglie e l'attuale sussistenza di buoni rapporti, ha ammesso che nel periodo in contestazione era dedito all'alcool per cui chiedeva scusa per il male che aveva procurato alle persone interessate.

Orbene, i plurimi atti di vessazione fisica e morale perpetrati dall'imputato, così come indicati nell'imputazione e provati, incidevano inevitabilmente sulla personalità della moglie convivente, che veniva costretta a piegarsi alla prepotente condotta violenta ed oppressiva dell'uomo, il quale, costantemente dedito all'alcool era sempre pronto a colpire la donna sia nella sua incolumità fisica che nella dignità personale e serenità, privandola, per converso, di ogni necessario conforto morale, affettivo e materiale.

Proseguendo forzatamente la convivenza, incutendo forte timore alla denunciante, umiliandola ed offendendola di continuo, aggredendola in molte occasioni, anche alla presenza dei figli minorenni, imponendole il suo abituale stato di alterazione psicofisica, ostacolando i rapporti sociali, l'imputato esplicava con costanza una negativa influenza nell'ambito della convivenza familiare, rendendola intollerabile oltre che lesiva dell'integrità psicologica e fisica della P.O..

Ne discende che B.P, già vittima di prolungati maltrattamenti negli anni precedenti, subiva anche nel corso degli anni 2011 e 2012 con frequenza sempre più intensa e costante, varie forme di violenza fisica e psicologica.

Infatti, la P.O. pativa plurimi e ricorrenti episodi di percosse e veniva assai spesso circuita, ingiuriata e denigrata pesantemente dall'ex marito, tanto da ingenerare profonda prostrazione e sfiducia in sé, siccome piegata la sua dignità e personalità fino ad essere costretta a sottostare in modo costante ai *desiderata* dell'uomo.

E noto e condivisibile principio giurisprudenziale che “i comportamenti volgari, irrispettosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali e ingiuriose abitualmente poste in essere nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando realizzano un regime di vita avvilente e mortificante (cfr., Cass. pen., Sez. VI, 20.9.2011 n. 41011).

Inoltre, non c'è dubbio che nell'ambito dei maltrattamenti rientrano pure tutti quei comportamenti tesi ad isolare la vittima dal contesto sociale, privandola, a poco a poco, della sua autonomia e sospingendola, senza alternative praticabili, nella “sfera di controllo” e dominio del maltrattante.

In tale ambito rientrano, oltre a quelle condotte in sé illecite, quali le minacce e le ingiurie, anche gli altri comportamenti che tendono comunque ad esercitare sulla vittima un controllo ossessivo e totalizzante.

Nel caso di specie, Mangaracina Massimo, spinto da gelosia, tendeva ad esercitare un insopportabile controllo possessivo ed umiliante sulla vita della moglie, osteggiando le sue normali relazioni sociali e amicizie, denigrando il suo ruolo familiare anche davanti ai figli, togliendole ogni serenità e sicurezza personale in ambito domestico.

Numerosi e gravi erano gli episodi di minaccia, anche di morte, di insulti di dispetti e gravi danneggiamenti resi ancora più inquietanti e penetranti a livello emotivo e psicologico, in ragione

della personalità dell'imputato (gravato da svariati precedenti penali) e dell'incontrollabile stato di alterazione psicofisica per l'abuso di stupefacenti e di alcolici.

Inoltre, l'imputato si rendeva altresì protagonista della violenza c.d. assistita in pregiudizio dei figli che venivano abitualmente esposto al clima di abituale violenza e prepotenza imposto dall'uomo il quale, aggredendo in ogni modo la madre e instaurando una situazione familiare costantemente piena di tensione per la sua alterazione psicofisica, ingenerava una grave condizione di malessere e disagio nei minori che erano costretti a ricorrere a percorsi di sostegno psicologico ed educativo.

Dunque, la protrazione nel tempo e l'entità dei comportamenti prepotenti, violenti ed oppressivi erano senz'altro idonei a costituire una pluralità di atti ingiustamente lesivi dell'incolumità fisica e del patrimonio psicologico ed interiore delle vittime (moglie e figli), collegati da un nesso di abitudine e tali, comunque, da ingenerare uno stato di avvilito e di sopraffazione della personalità morale del soggetto passivo, di guisa che va ritenuto integrato l'elemento materiale del reato contestato.

Altrettanto deve dirsi riguardo all'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico, sebbene unitario e programmatico, quale coscienza e volontà di sottoporre le vittime ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuo ed abituale, posto che proprio la forte, risalente ed espressa conflittualità con la P.O. denotano la pervicace insensibilità dell'imputato di fronte alle conseguenze consapevoli del suo agire, e dunque la sua coscienza e volontà non solo dei singoli atti offensivi, ma anche della mortificazione della personalità morale delle vittime nel senso sopra indicato.

Dunque, il reato deve ritenersi perfezionato in ogni suo elemento strutturale.

Per quanto riguarda il reato di lesione personale commesso in danno di B.P il 7.1.2012 deve rilevarsi che, per come attestato nel referto medico acquisito agli atti – che, nell'immediatezza, dava atto di un quadro clinico obiettivo del tutto compatibile con le descritte modalità dei fatti -, e riscontrato dalla deposizione della vittima, dall'annotazione di P.G. e dalla deposizione di P.P., l'aggressione fisica perpetrata dall'imputato provocava la menomazione anatomica e funzionale dell'organismo della P.O., laddove, anche sotto il profilo soggettivo, insito nel comportamento da lui tenuto è la dimostrazione della coscienza e volontà dell'evento, in considerazione delle specifiche modalità aggressive dell'azione posta in essere contro la donna.

Tuttavia, in punto di definizione giuridica, occorre rilevare che non è condivisibile la descritta contestazione dell'aggravante ex art. 585 c.p. in virtù dell'ipotizzato nesso teleologico.

Costituisce oramai *jus receptum* - condiviso da questo giudice - che non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al reato di lesioni personali lievi – come nel caso di specie - commesso in attuazione della condotta propria del delitto di

maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano oggettivamente distinte (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 31.5.2013 n. 23827; Cass. pen., sez. VI, 3.5.2011 n. 19700; Cass. pen., sez. VI, 4.11.2010 n. 8892).

Infatti, se è vero – per come contestato - che nel caso di specie le lesioni venivano poste in essere come atti costitutivi del delitto di maltrattamenti, è evidente che non sussiste il preteso rapporto di strumentalità con i maltrattamenti medesimi, dal momento che esse stesse già realizzavano il reato che, in ipotesi, si stava eseguendo.

La configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati avvinti tra loro, l'uno commesso al fine di eseguire l'altro.

Se la lesione è di per sé azione di maltrattamento, logica vuole che non possa essere configurata come entità distinta dai maltrattamenti, attuata per commettere quest'ultimi.

Ne discende che va esclusa la contestata aggravante ex artt. 585 in relazione agli artt. 576 co. 1° n. 1, e 61 n. 2 c.p..

Va inoltre esclusa l'aggravante dei motivi abietti o futili.

Stante la generica descrizione nella contestazione (con omessa specificazione del concreto motivo futile addebitato al prevenuto), l'unico motivo futile potrebbe, in fatto, essere costituito dalla eccessiva ed ingiustificata gelosia.

Invero, ai fini della sussistenza dell'aggravante de qua, rileva l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e, a tal fine, il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare più che una causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale.

Orbene, costituisce *jus receptum* che non rientra nella nozione di "motivo futile" ex art. 61 n. 1 c.p. la manifestazione di morbosa gelosia o di antagonismo sentimentale collegati ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, in quanto questa costituisce uno stato passionale, causa frequente di delitti anche gravissimi, ma che per la coscienza collettiva non è tale da costituire una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite (cfr., Cass. pen., sez. I, 8.4.2009 n. 18187; Cass. pen., sez. VI, 2.7.2012 n. 28111).

Solo in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, ove la gelosia risulti espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima e manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa,

considerata come propria appartenenza, può configurarsi l'aggravante (cfr., Cass. pen., sez. V, 23.10.2006 n. 35368).

Dunque, con specifico riferimento all'episodio avvenuto il 7.1.2012, rispetto al quale l'imputato era prevalentemente mosso dal sentimento di salvaguardare l'unità familiare e la cura dei figli, tale generica circostanza di fatto non vale, ex se, ad integrare l'aggravante comune contestata.

Essendo pertanto la fattispecie procedibile a querela di parte, l'intervenuta remissione da parte della P.O., regolarmente accettata dall'imputato, comporta l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato.

In ordine poi al reato di violenza privata, da ricondursi verosimilmente - stante la sommarietà della contestazione - agli episodi di conseguimento di somme di denaro per acquistare droga, alcolici ovvero beni di propria necessità, a ben vedere la P.O. ha ridimensionato la vicenda, evidenziando come tali dazioni fossero comunque da lei accettate o consapevolmente tollerate (".. non è che mi chiedeva con minacce ... però me li chiedeva, sapendo comunque che era un ragazzo che fumava, un ragazzo che andava in giro con la macchina e la benzina le doveva metterla ... quello era il discorso"), seppure non condividesse gli scopi cui erano destinati i soldi.

Sicché, in mancanza di prova idonea, per tale ipotesi di reato l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Non sussiste alcuna concreta ragione per cui concedere all'imputato le attenuanti generiche, potendo essere soddisfatta ogni esigenza di adeguatezza della pena nell'ambito dei limiti edittali della fattispecie ravvisata.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di XXX in ordine al reato ascrittogli di maltrattamenti, e valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, cui si perviene dalla pena base già aggravato di anni uno e mesi uno di reclusione, aumentata alla pena finale inflitta per la continuazione c.d. interna.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento custodiale in carcere.

I gravi e plurimi precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche e delle questioni trattate ha impedito la redazione immediata della motivazione, giustificando il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara XXX colpevole del reato di maltrattamenti ascrittogli e lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento custodiale in carcere.

Visto l'art. 530 co. 2°, c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli di violenza privata perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 531 e 340 c.p.p., 152 c.p.;

escluse le aggravanti della connessione e dei futili motivi, dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato di lesione personale perché estinto per remissione della querela.

Visto l'art. 544 co. 3° c.p.p.;

indica il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.

Novara, lì 7.5.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone